

TRIB. ROMA

9 GIUGNO 1993

PRESIDENTE: DELLI PRISCOLI

ESTENSORE: CEMMI

PARTI: ZIZOLA

(Avv. D'Amati)

TULLIO PIRONTI EDITORE

(Avv. Galasso)

Diritto d'autore • Opera del giornalista • Utilizzazione lecita ex art. 65 legge n. 633/1941 • Fattispecie • Esclusione • Danno • Risarcimento • Criteri.

Non rientra nell'ambito della previsione dell'art. 65 legge n. 633/1941, e non è pertanto lecita, l'utilizzazione, a scopo meramente pubblicitario (e senza neppure l'indicazione della data e dell'originario luogo di pubblicazione), dell'estratto dell'articolo di un giornalista. L'autore dell'articolo avrà pertanto diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che potrà — in assenza di specifiche allegazioni e prove sul danno effettivamente verificatosi — essere liquidato equitativamente, avuto riguardo al lucro ricavato dall'autore dell'illecito, al numero delle violazioni poste in essere nonché in considerazione della tempestiva ottemperanza del convenuto all'inibitoria emessa in fase cautelare.

Diritti della personalità • Diritto all'identità personale • Lesione • Fattispecie • Danno • Risarcimento • Limiti • Criteri.

Lede l'identità personale dell'autore dell'opera (nella specie, di una recensione letteraria, pubblicata su un giornale) la riproduzione di brani della medesima, tale da creare nel pubblico dei lettori l'impressione che l'autore si sia prestato a propagandare un volume, che egli stesso aveva in precedenza sottoposto ad apprezzamenti non positivi. Qualora, peraltro, non sia possibile ravvisare lesione dell'onore e della reputazione della persona (e quindi risulti inconfigurabile una fattispecie criminosa, con conseguente irrisarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.), potrà farsi luogo al risarcimento del danno patrimoniale, liquidato equitativamente avuto riguardo altresì all'effettiva difformità tra le valutazioni contenute nell'articolo e quelle emergenti dai brani estratti.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto notificato il 5 dicembre 1988 Giancarlo Zizola, premesso che in qualità di giornalista professionista particolarmente esperto in materie religiose e di Chiesa incaricato, fra l'altro, della redazione di una rubrica di informazione religiosa sul quotidiano « Il Giorno », sull'edizione del 20 febbraio 1988 di detto giornale e sul numero 1139 del 4 febbraio 1988 del settimanale « Panorama » aveva pubblicato due articoli di commento critico al libro, allora edito a Barcellona, di Rossano Domenech Matillo, intitolato « Marciukus, las claves secretas de las finanzas del Vaticano ».

L'opera, tradotta in italiano, era stata poi pubblicata e distribuita in Italia dal convenuto col titolo « Marciukus, l'avventura delle finanze Vaticane » e pubblicizzato sui seguenti quotidiani: La Stampa, il Corriere della Sera, La Repubblica (del 30 marzo 1988) ed Il Manifesto (del 28 marzo 1988) mediante una frase arbitrariamente presa dal già menzionato articolo dell'attore apparso su Il Giorno del 20 febbraio 1988 e seguita dal nome « Giancarlo Zizola ». La frase, oltre che utilizzata senza il consenso

dello Zizola e quindi violando il suo diritto d'autore, in quanto isolata dal contesto, snaturava il reale giudizio espresso dal gionalista circa l'opera in termini completi, complessi e critici, accreditando nel pubblico la falsa idea di un plauso acritico ed incondizionato, con danno, quindi, alla dignità professionale ed all'identità dello Zizola.

L'attore rendeva noto di aver già adito il Pretore di Roma in via d'urgenza, ottenendone l'ordine (emanato il 3 ottobre 1988 con provvedimento comunicato il 7 ottobre 1988) rivolto al convenuto di far pubblicare sugli organi di stampa menzionati la precisazione che l'uso della frase di cui si tratta era avvenuto senza il consenso dello Zizola e che non rispecchiava il giudizio complessivo da questi espresso su tale opera; ordine cui l'editore Tullio Pironti si era uniformato. L'ordinanza pretorile aveva fissato in giorni 60 il termine per adire il competente giudice civile.

Pertanto, l'attore, tutto ciò esposto e richiamato, domandava che questo Tribunale, confermato il provvedimento d'urgenza, condannasse il Pironti al risarcimento del danno, colla conseguente pubblicazione dell'emananda sentenza; proponeva, al riguardo, istanze istruttorie.

Il convenuto, rilevando che l'atto introduttivo gli era stato notificato (il 5 dicembre 1988) dopo la scadenza del termine di 60 giorni sancito dall'ordinanza pretoria (del 3 ottobre 1988), eccepiva l'improponibilità dell'odierna domanda, che, comunque, appariva infondata nel merito.

Infatti, la riproduzione di parte dell'articolo già apparso sulla stampa doveva ritenersi legittima alla luce dell'art. 65 della legge sul diritto d'autore essendo stata rispettata la condizione della identificazione dell'autore attraverso il suo nome; la frase non si prestava a travisare il reale pensiero del suo autore in merito all'opera pubblicizzata; infine l'ottemperanza all'ordine emenato in via d'urgenza aveva eliso ogni ipotetica e pretesa conseguenza dannosa del censurato comportamento, non risultando provati altri danni di sorta, specie sotto il profilo strettamente patrimoniale anche perché il libro non aveva avuto fortuna commerciale.

Le parti depositavano documenti e quindi concludevano come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Va premesso, in linea pregiudiziale, che l'atto introduttivo è stato notificato nel termine assegnato dal Pretore nel provvedimento d'urgenza, comunicato dalla Cancelleria il 7 ottobre 1988, data alla quale deve evidentemente farsi riferimento per il computo del termine stesso (cfr. Cass. 5 maggio 1980 n. 2948, 3130/1982).

Comunque, l'eccepita ed insussistente intempestività non potrebbe che spiegare effetti sul regime di stabilità ed efficacia dell'ordinanza preliminare, senza influire sulla proponibilità della successiva domanda in via ordinaria.

Nel merito, il Collegio ravvisa nella specie la violazione del diritto d'autore nonché del diritto all'identità personale, dovendosi invece escludere il lamentato danno morale connesso alla non ritenuta ipotesi delittuosa di cui all'art. 171 II della legge 22 aprile 1941, 633.

La paternità del testo utilizzato dall'editore Tullio Pironti, appartiene incontestatamente all'attore, che ha altresì prodotto copia dell'articolo sul quotidiano « Il Giorno » del 20 febbraio 1988 dal quale è stato tratto. Esso, come è noto, ed è del pari incontestato, è oggetto di tutela della vi-

gente legislazione sul diritto d'autore. È infine altresì pacifico in causa che il convenuto provvede all'utilizzazione del testo senza alcun consenso del suo autore.

Il Pironti invoca inutilmente le facoltà di libera riproduzione previste dall'art. 65 l.d.a. sostenendo di aver sufficientemente ottemperato alla norma indicando il nome dell'articolista.

Ma devesi osservare che la norma suddetta consente la libera utilizzazione degli articoli previsti, fra i quali oggettivamente rientra quello dello Zizola, alla limitata finalità di pubblica informazione, nel cui ambito d'altro canto rientrano le dette manifestazioni intellettuali. Nella specie, al contrario, l'editore convenuto si è avvalso del testo a scopo meramente ed esclusivamente pubblicitario e lucrativo, non esercitando pertanto il diritto e la facoltà sancita dalla legge allo scopo, evidentemente, di diffondere la pubblica informazione.

Fra l'altro, non svolgerebbe idonea efficacia legittimante la sola menzione del nome dell'autore, posto che quest'ultimo ha un evidente interesse di ordine morale ed economico a portare a conoscenza del pubblico le specifiche circostanze nelle quali ha manifestato il proprio pensiero, obiettivo raggiunto solo colla menzione dell'organo da lui prescelto e dalle date della pubblicazione.

Il Pironti, facendo un uso parziale e frammentario dell'articolo di cui si è abusivamente servito, ha inequivocabilmente proposto ai lettori degli inserti pubblicitari una distorta idea ed una falsa immagine circa il giudizio dello Zizola sull'opera edita dall'attore e, quindi sulle sue reali posizioni professionali, critiche e culturali.

Il brano riportato dal Pironti, anche se non contiene giudizi laudativi del volume del Matillo, in sé idoneo, se isolato dal contesto generale, a sollecitare il pubblico alla lettura dell'opera, prospettandogli la conoscenza di un'ipotesi nuova ed inattesa sul più grave scandalo finanziario del dopoguerra in Italia, cioè sulla nota vicenda Calvi-Marciukus e promettendogli un interessante viaggio accidentato nei meandri delle lotte di potere vaticane degli ultimi anni, da Paolo VI alle iniziative giudiziarie milanesi nei confronti dello IOR.

Ma lo Zizola, nell'articolo apparso sul quotidiano dal quale sono state attinte abusivamente le frasi ed in quello, pressoché contemporaneo, uscito sul settimanale Panorama (n. 1139 del 14 agosto 1988) esprime invece un giudizio sostanzialmente critico del libro, aggiornando i lettori sui risvolti storici e di costume della vicenda trattata e sulla non soddisfacente rispondenza dell'opera a fatti reali e documentati, accusando anzi palesemente l'autore di voler sostenere una criticabile tesi difensiva del personaggio Marciukus « universalmente criticato » riferendo fatti di mera fantasia e sconfinanti nel romanzesco.

Basti, in proposito, rimandare alla lettura degli articoli predetti.

Inoltre, il convenuto, come lamenta l'attore, utilizzando il testo e la firma di questi per un'operazione di mero scopo lucrativo, ha altresì ingenerato nel pubblico la falsa convinzione che un pubblicitista specializzato e di generale apprezzamento quale è lo Zizola (e lo si deduce, oltre che dal notorio, dalle sue documentate collaborazioni editoriali, dalla natura e dal numero delle opere pubblicate, nonché dallo stesso illecito di cui è causa, che si giustifica solo colla notorietà e la levatura del predetto) si sia prestato, per interesse economico, a lanciare sul mercato un libro che solo un mese prima era stato oggetto delle sue non lusinghiere critiche.

L'editore coi descritti comportamenti ha violato il diritto d'autore nei suoi contenuti morali e patrimoniali nonché l'interesse dello Zizola, meritevole di tutela, a non veder travisato od alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico e professionale: in una parola, il diritto all'identità personale riconducibile all'art. 2 Cost. e deducibile, per analogia, dalla disciplina positiva prevista per il diritto al nome (art. 7 c.c.) (v. fra le altre Cass. 22 giugno 1985 n. 3769).

Nella specie, non ravvisa il Tribunale offesa all'onore o alla reputazione dell'autore, al di fuori ed al di là delle offese ai beni giuridici dianzi ricordati, poiché le frasi abusivamente riportate dal Pironti non contengono in sé siffatte gravi cariche lesive.

Pertanto non sussiste titolo al risarcimento del preteso danno morale.

La liquidazione del danno patrimoniale inferito all'attore sotto i ritenuti profili non può che avvenire nel caso in esame con criteri meramente equitativi, posto che, fra l'altro, non viene dedotto che l'abusivo uso dell'opera intellettuale abbia specificamente determinato un danno emergente od un lucro cessante. Sono perciò ininfluenti le prove offerte ed i mezzi richiesti dalla difesa dell'attore, ben potendo il Tribunale dal complesso degli atti giungere alla valutazione del danno.

Si osserva in proposito che il brano illegittimamente utilizzato non contiene di per sé valutazioni contrarie a quelle espresse dallo Zizola, ma se ne discosta, solo in funzione comparativa; che il Pironti prestò immediata esecuzione all'inibitoria del Pretore e, in ottemperanza della stessa, pubblicò le rettifiche e precisazioni del caso; che non vengono oggi dedotti specifici e qualificati riflessi dannosi; che non risulta che l'opera abusivamente pubblicizzata abbia così conseguito particolare diffusione e fortuna economica; che la violazione si è perpetrata per una sola volta, sia pure su più organi di stampa.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene equo procedere alla liquidazione del danno nella misura, al valore odierno della moneta, di L. 15.000.000 (quindicimilioni). Su tale cifra decorrono sino al saldo gli interessi legali da oggi e non dal fatto poiché la liquidazione, espressa al momento presente, è ripristinatoria di ogni subito pregiudizio.

Non si ritiene di accedere alla domanda di pubblicazione della sentenza, poiché il danno che in tal modo si vorrebbe riparare è già stato scongiurato colla pubblicazione dell'ordinanza pretorile, assorbita nella presente decisione e non bisognevole quindi di alcuna pronuncia confermativa.

L'esito del giudizio comporta a carico del convenuto l'onere di rimborso delle spese dell'attore che si liquidano, in difetto di nota, anche per la fase interdittale, in complessive L. 4.500.000 di cui, per la precedente fase, L. 200.000 per spese, L. 250.000 per diritti e L. 750.000 per onorari, e per la fase presente, L. 300.000 per spese, L. 700.000 per diritti e L. 2.300.000 per onorari, oltre IVA e contributi previdenziali professionali.

Non si ravvisano le condizioni per la concessione della clausola.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1) condanna il convenuto Editore Tullio Pironti al risarcimento del danno coi fatti in causa procurato al convenuto che si liquida in complessive L. 15.000.000 (quindicimilioni) oltre agli interessi legali da oggi al saldo;

- 2) condanna il convenuto al rimborso delle spese in favore dell'attore liquidandole come in parte motiva in complessive L. 4.500.000, oltre accessori, ivi comprese quelle delle fase di tutela d'urgenza;
- 3) rigetta l'istanza di clausola.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La sentenza qui pubblicata (e di cui si v. il provvedimento cautelare Pret. Roma 3 ottobre 1988, in questa *Rivista* 1989, 181) propone una lettura meditata — e del resto pienamente condivisibile — dell'ambito entro il quale opera la fattispecie di libera utilizzazione di articoli, così come delineata dalla disposizione dell'art. 65 legge n. 633/41: il criterio proposto —

che al riguardo al fine in vista del quale l'utilizzazione avviene, dovendo ritenersi lecita quella a scopi informativi ed illecita, invece, quella a scopi pubblicitari — risulta significativamente analogo a quello elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina in materia di riproduzione del ritratto (cfr. in particolare, da ultimo Cass. 28 marzo 1990 n. 2527, in questa *Rivista*, 1991, 125 ss., con nota di C. SOGNAMIGLIO, *Scopo informativo ed intento di lucro nella disciplina della pubblicazione del ritratto*).

Quanto al risarcimento del danno patrimoniale derivato dalla utilizzazione abusiva dell'opera, è interessante segnalare come la sentenza accolga in sostanza — tra gli altri criteri da utilizzare in sede di liquidazione equitativa — quello del profitto ricavato dall'autore dell'illecito (si veda, sul punto, R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Torino, 1959, in particolare, 11 s.).

Anche la configurazione in termini di lesione dell'identità personale dell'autore dell'opera della pubblicazione di brani della medesima avulsi dal contesto in cui erano inseriti si iscrive in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: del resto, la prima affermazione da parte della Cassazione dell'esistenza di un diritto all'identità personale (nella notissima sentenza n. 3769 del 22 giugno 1985, in *Foro it.*, 1985, I, 2111) era avvenuta con riferimento ad un caso non molto dissimile (un brano isolato da un'intervista ad un noto medico era stato utilizzato a scopi pubblicitari, stravolgendone il senso e compromettendo quindi l'immagine sociale dell'intervistato).

Quanto al profilo del risarcimento del danno cagionato dalla dedotta lesione dell'identità personale, l'itinerario logico seguito dalla decisione appare più intricato (forse anche — è il caso di accennarlo — per le indubbe difficoltà costruttive cui dà luogo il concetto di diritto all'identità personale e che sono state segnalate, negli anni più recenti, da una parte della dottrina: cfr. A. GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Quadrimestre*, 1988, 301 ss., in particolare, 312 ss.; in una prospettiva più generale, solleva fondatamente dubbi sulla consistenza dogmatica della proliferazione delle figure di danno, cui si è assistito nella recente evoluzione giurisprudenziale, D. MESSINETTI, *Recenti orientamenti sulla tutela della persona. La moltiplicazione dei diritti e dei danni*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1992, 173 ss.). Infatti, muovendo dall'assunto della non

configurabilità, nel caso di specie, di una lesione dell'onore o della reputazione dell'individuo (restando così fuori quadro la norma penalistica incriminatrice del delitto di diffamazione), si esclude la sussistenza di un danno non patrimoniale risarcibile, ai sensi dell'art. 2059 c.c., mentre si reputa ricorrente un danno patrimoniale risarcibile, da liquidarsi in via equitativa: ed in sede di quantificazione si ha riguardo, tra l'altro, al criterio della sostanziale non contrarietà delle valutazioni contenute nell'estratto rispetto a quelle presenti nell'articolo.

Sembra pertanto che il Tribunale — probabilmente al fine di non lasciare priva di sanzione la condotta dell'autore dell'illecito — abbia reputato in questo caso risarcibile un danno patrimoniale a dir poco evanescente e questo danno abbia liquidato utilizzando un parametro (in sostanza, quello delle gravità dell'illecito), che pare invece caratteristico della materia del risarcimento del danno non patrimoniale.

Anche il tema degli atti lesivi del c.d. diritto all'identità personale evidenzia, dunque, il rischio di una effettiva torsione funzionale del giudizio di responsabilità, da strumento inteso a riparare le perdite patrimoniali in concreto verificatesi a mezzo di repressione dell'illecito civile (cfr., su questo punto, in dottrina, in particolare già C. SALVI, *Il danno extracontrattuale — Modelli e funzioni*, Napoli, 1985, 295 e — sulla inadeguatezza della tutela civile risarcitoria di fronte a lesioni della identità personale — 233, 234; significativa dei rischi — dal punto di vista del rigore costruttivo, così come della correttezza delle soluzioni in concreto adottate — di questa distorsione della funzione della responsabilità civile è la recentissima Cass. 16 dicembre 1992 n. 13299, in questa *Rivista*, 1993, 652, con nota di V. RICCIUTO.

C.S.